

Istituto Comprensivo Statale

“ENRICO FERMI”

Via Cervino – 81023 – Cervino (CE)

Tel. 0823/312655 – Fax. 0823/312900

e-mail ceic834006@istruzione.it – ceic834006@pec.istruzione.it

Cod.Mecc.CEIC834006 ---C.F. 80011430610

Codice Univoco Ufficio 20ATRG

SITO: <http://www.istitutocomprensivofermicervino.edu.it>

INTEGRAZIONE REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI ALUNNI E DELL'ORGANO DI GARANZIA INTERNO ALLA SCUOLA

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

VISTO il DPR 249/1998, Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;

VISTO il DPR 235/2007, Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 249/1998;

VISTA la nota ministeriale del 4 luglio 2008, prot. n. 3602 avente per oggetto il “D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”;

VISTA la L. 71/2017 relativa alle “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”;

VISTO il Patto Educativo di Corresponsabilità approvato in Consiglio d'Istituto nella seduta del 6 settembre 2022 con delibera n. 63;

DELIBERA

di approvare il presente Regolamento di disciplina degli alunni e il funzionamento, la composizione e la durata dell'Organo di garanzia interno alla scuola

Il presente Regolamento disegna un modello di disciplina ispirato alle finalità educative proprie della scuola, al recupero, al rafforzamento del senso di responsabilità, ai valori della legalità, della collaborazione e del rispetto per le persone. 2. Il Regolamento ha lo scopo di individuare specificatamente i comportamenti che configurano mancanze disciplinari e le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, con riferimento ai diritti e ai doveri degli alunni e al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica. 1. Lo studente ha diritto: a) ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee; b) ad essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola; c) alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola; d) a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento; e) alla libertà di apprendimento ed esercita autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. 2. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della

comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

I doveri delle studentesse e degli studenti si identificano nei seguenti aspetti:

- frequenza regolare dei corsi ed assolvimento assiduo degli impegni di studio;
- comportamento corretto, non solo durante le lezioni, ma in ogni momento in cui si fruisce dei servizi offerti dalla scuola;
- rispetto ed utilizzo in modo corretto delle strutture, del materiale, delle attrezzature e dei sussidi didattici;
- osservanza delle disposizioni organizzative (permessi, visite esterne, gite, ecc..) e delle disposizioni di sicurezza.

Alle singole Istituzioni scolastiche, inoltre, è stato assegnato il compito di stilare un proprio Regolamento di disciplina in cui vengono individuati:

- a) le tipologie di comportamento non corretto delle studentesse e degli studenti;
- b) le sanzioni relative;
- c) gli organi e le procedure di applicazione delle stesse.

2 NORME DI COMPORTAMENTO

art. 1

L'alunno deve conoscere e rispettare il Regolamento d'Istituto ed altre eventuali norme stabilite dai docenti all'interno di ogni classe.

art. 2

L'alunno deve mantenere sempre un comportamento corretto e disciplinato nei confronti degli altri compagni, dei docenti e di tutto il personale scolastico. E' vietato l'uso di un abbigliamento non consono all'ambiente.

art. 3 L'alunno deve rispettare i docenti, non reagire scompostamente ai richiami educativi, non mettere le mani addosso ai compagni per nessun motivo, non appropriarsi di oggetti altrui, non disturbare durante le lezioni e non fumare. E' proibito reagire con violenza ed esprimersi con un linguaggio incivile.

art. 4 E' severamente proibito portare a scuola materiale poco consono o oggetti di qualsiasi genere che possano nuocere alla incolumità propria e altrui o causare distrazione. Pena il sequestro degli oggetti stessi.

art. 5 E' fatto assoluto divieto agli alunni di utilizzare i telefoni cellulari a scuola, fatta eccezione per i casi in cui tali apparati costituiscano oggetto o strumento per lo svolgimento della medesima. I cellulari devono essere tenuti spenti e deposti, per tutto l'orario scolastico, in appositi contenitori, sotto la custodia dei docenti.

art. 6 A scuola è proibito, durante l'ingresso, l'uscita e l'intervallo, correre, spingersi, gettare rifiuti per terra, gridare, fare giochi che possano provocare incidenti o danni a persone e cose.

art.7 L'uscita per i servizi igienici è consentita dalle ore 9:15 e non è consentita all'ultima ora tranne per casi urgenti. Gli alunni verranno mandati in bagno singolarmente. E' proibito sostare più del necessario nei servizi igienici e nei corridoi.

art. 8 Durante il cambio dell'ora gli alunni devono restare nelle rispettive aule e mantenere un comportamento disciplinato.

art. 9 Gli alunni sono tenuti a rispettare l'edificio, l'arredamento scolastico e il materiale didattico perché la scuola è un bene della comunità. I danni prodotti volontariamente dagli alunni a persone o a cose saranno risarciti dai genitori.

art. 10 Le sanzioni disciplinari sono ispirate ai principi di gradualità, proporzionalità, giustizia; tendono al rafforzamento del senso di responsabilità, al ripristino dei rapporti corretti all'interno della comunità scolastica e devono tenere conto della situazione personale dello studente.

art. 11 La responsabilità disciplinare è personale. La sanzione, nell'ambito della comunità scolastica, è pubblica e viene adottata secondo criteri di trasparenza.

art. 12 Nessuna sanzione può influire sulla valutazione del profitto.

art. 13 Le sanzioni si intendono applicabili per le stesse tipologie di comportamento, anche in situazioni scolastiche che si svolgano fuori dai locali dell'istituzione scolastica e/o in orario extrascolastico: uscite, visite guidate, viaggi d'istruzione, etc.

art. 14 Le sanzioni per le mancanze commesse durante le sessioni di esame sono irrogate dalla commissione esaminatrice, che ha competenza anche nei riguardi dei candidati esterni.

art. 15 Il consiglio di classe può offrire agli alunni la possibilità di convertire le sanzioni comminate in attività da svolgere in favore della comunità scolastica o possono utilmente costituire una riparazione, quali: operazioni di pulizia e ripristino degli arredi dei locali scolastici; collaborazione con il personale ausiliario; riordino della biblioteca e similari. Nel caso di danni gravi al patrimonio scolastico la famiglia ne risponde secondo le norme vigenti.

art. 16 I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alle infrazioni disciplinari ed ispirate al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, al quale è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

art. 17 Le sanzioni che non comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono erogate, di norma, dal consiglio di classe e quelle che comportano allontanamento dalla scuola, anche se solo di un giorno, sono disposte dal capo d'istituto dietro proposta del consiglio di classe, previo avviso della componente dei genitori interessati.

art. 18 Per quanto non espressamente qui richiamato, si fa riferimento alla normativa vigente.

Sanzioni disciplinari

Art. 19 - Ammonizione verbale e scritta in classe Organi competenti: Docenti.

Natura delle mancanze:

- ritardi abituali;
- mancanza ai doveri scolastici - negligenza abituale;
- assenze ingiustificate;
- comportamenti scorretti verso i docenti, gli altri alunni, ed il personale della scuola.

La scuola si adopererà per coinvolgere i genitori degli alunni richiamati, affinché insieme si possa contribuire a ristabilire il clima di collaborazione.

Art. 20 Ammonizione verbale e scritta in classe e convocazione dei genitori Organi competenti: Docenti e Dirigente

Natura delle mancanze:

- imbrattare muri della scuola, pareti delle aule, dei bagni, dei corridoi etc.;
- usare linguaggio aggressivo, volgare, discriminatorio e comportamenti che arrechino offesa ai compagni e alle persone anche esterne presenti nell'istituto; in caso di reiterazione si passa al punto successivo;

Art.21- Allontanamento dalla scuola fino a giorni 15 ed eventuale divieto di partecipazione alle visite guidate Organo competente: Consiglio di classe – Dirigente

Natura delle mancanze

1. Fatti che turbano il regolare svolgimento delle attività didattiche sia svolte a scuola che fuori dalla scuola e reiterati atteggiamenti comportamentali già sanzionati;
2. danneggiamento di suppellettili, sussidi, arredi e macchinari in uso nelle aule, nella palestra e nei laboratori. Qualora il danno causato agli arredi, ai sussidi, ai macchinari, alle parti del caseggiato sia di particolare entità, il genitore dell'alunno che ha causato il danno lo risarcirà;
3. essere sorpresi a fumare nei locali della scuola o in possesso di sigarette;
4. offesa e oltraggio al personale della scuola sia nell'ambito della comunità scolastica che fuori di essa;
5. offesa al decoro e alla coscienza civile e morale di tutti i soggetti che, comunque, operano all'interno della scuola stessa;
6. offesa e minacce ai compagni della propria classe e dell'istituto;
7. comportamenti che provocano lesioni fisiche;
8. comportamenti che si configurano come atti di bullismo;
9. uso in classe, fuori dall'attività didattica, di cellulari, di registratori e/o di altri oggetti che disturbano e/o violano la privacy degli altri alunni e degli operatori scolastici.

La famiglia, informata delle sanzioni disciplinari di cui al presente articolo e, entro giorni 5 dalla comunicazione, potrà produrre ricorso alla Commissione di Garanzia, istituita presso la scuola, la quale deciderà in via definitiva.

Art. 22 - Allontanamento commisurato alla gravità' del fatto o al permanere della situazione di pericolo: allontanamento oltre i 15 giorni ed eventuale esclusione dallo scrutinio per l'ammissione alla classe successiva o all'esame di stato, come da art.4. commi 6 e 9 bis del D.P.R. n 249/1998 Organo competente: Consiglio d'Istituto.

1. Natura della mancanza:

- Reiterate mancanze di cui all'art. 21;
- Situazioni di pericolo per l'incolumità della persona nei casi di recidiva di violenza.

2. Procedura

3. • Si applica la procedura prevista dall'art.21, di cui prima, ad opera però del Consiglio di istituto.

4. Impugnazione e ricorsi

5. • Avverso alla irrogazione della sanzione disciplinare è ammesso ricorso, da parte dei genitori dell'alunno, entro 15 giorni dalla ricevuta comunicazione, alla Commissione di Garanzia che esprime il proprio parere nel termine di 10 giorni. Contro tale parere è ammesso reclamo entro 10 giorni al Direttore dell'U.S.R. che decide conformemente al parere dell'organo di garanzia regionale.

Art. 23- Allontanamento dalla comunità scolastica ed eventuale esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all'esame di stato 1.

Natura della mancanza:

- Atti di violenza grave, anche di rilevanza penale, che violino la dignità e il rispetto per la persona umana;
- Atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità, tali da determinare seria apprensione a livello sociale;

2. Procedura

- Si applica la procedura prevista dall'art. 22, di cui prima, ad opera, però, del Consiglio di istituto.

3. Impugnazione e ricorsi

- Avverso alla irrogazione della sanzione disciplinare è ammesso ricorso, da parte dei genitori dell'alunno, entro 15 giorni dalla ricevuta comunicazione, alla Commissione di Garanzia della scuola che esprime il proprio parere nel termine di 10 giorni. Contro tale parere è ammesso reclamo entro 10 giorni al Direttore dell'U.S.R. che decide conformemente al parere dell'organo di garanzia regionale. Organo di garanzia

Art. 25 - Organo di garanzia interno alla scuola A norma del comma 2 dell'art. 5 dello Statuto degli Studenti, come modificato dal DPR n.235/2007, viene istituito di l'Organo di Garanzia.

Competenze L'Organo di Garanzia esamina, entro 6 gg, le impugnazioni e i ricorsi avversi alle sanzioni disciplinari previste della presente integrazione al Regolamento d'Istituto, presentate dai genitori degli alunni entro gg.15 dal ricevimento della comunicazione della sanzione disciplinare.

Regolamento aggiornato dal Collegio dei docenti con delibera n. 24 del 15 novembre 2022

Approvato in Consiglio d'istituto con delibera n. 96 del 28 novembre 2022